

COMUNE DI ARENA PO

Regolamento per la concessione delle benemerenze e riconoscenze civiche e per il conferimento della cittadinanza onoraria.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il Comune di Arena Po ritiene doveroso riconoscere pubblicamente e indicare alla pubblica estimazione - **con la "Civica Benemerenza"** - l'opera di quanti, persone fisiche - Enti – Associazioni - Società, abbiano:

- 1) con atti di particolare significato contribuito al prestigio dell'intera nazione o della comunità di Arena Po con la loro personale virtù, sia con disinteressata dedizione all'azione delle singole Istituzioni;
- 2) con attività rilevanti e significative, contribuito al progresso materiale, spirituale e morale della collettività (compresa quella insediata sul territorio comunale).

Il Comune di Arena Po ritiene altresì doveroso riconoscere pubblicamente e indicare alla pubblica estimazione - **con la "Pubblica Riconoscenza"** - l'opera di quanti abbiano ricoperto incarichi nelle istituzioni comunali, provinciali, nazionali, internazionali e dell'Unione Europea, il tutto con disinteressata dedizione all'azione delle singole Istituzioni.

Potranno essere conferiti anche riconoscimenti "alla memoria".

ART. 2

In particolare il riconoscimento dell'Amministrazione viene attribuito a chi si sia particolarmente distinto e sia ritenuto benemerito nel campo:

- dell'imprenditoria, del lavoro e della produzione;
- del volontariato, soprattutto quello di rilevanza sociale, e dell'assistenza;
- della scuola e dell'istruzione;
- politico-amministrativo;
- sportivo- culturale- educativo – religioso;

o sia ritenuto benemerito per atti di coraggio ed abnegazione civica.

TITOLO II - CONFERIMENTO DI SEGNI DI RICONOSCENZA CIVICA

ART. 3

La concessione degli attestati di Civica Benemerenza e Pubblica Riconoscenza è deliberata dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco.

ART. 4

I segni di riconoscenza e benemerenza civica sono conferiti di norma dal Sindaco in occasione della festività Patronale . Ulteriori e/o diverse date verranno stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 5

Le segnalazioni dei soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante attestati di Civica Benemerenza e Pubblica Riconoscenza , corredate dai necessari elementi informativi, potranno essere inoltrate da parte dei cittadini, enti o associazioni – e dovranno pervenire al protocollo generale del Comune di Arena Po entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno.

ART. 6

La Giunta valuterà preventivamente le segnalazioni di cui al precedente articolo.

ART. 7

Gli attestati di Civica Benemerenzza e Pubblica Riconoscenza sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale e registrati all'Albo degli "onorari e benemeriti", custodito a cura dell'Ufficio Segreteria.

ART.8

Incorrerà nella perdita della civica benemerenzza e riconoscenza l'insignito che se ne renderà indegno; il provvedimento di revoca è deliberato dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco.

TITOLO III- CITTADINANZA ONORARIA

ART. 9

1. La cittadinanza onoraria è un riconoscimento onorifico che il Comune di Arena Po conferisce a cittadini italiani o stranieri, non nati né residenti nel Comune di Arena Po, le cui personalità, opere e testimonianze di vita si accordino con evidenti relazioni alla storia, ai valori, alla sensibilità e agli interessi della comunità.
2. In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso che non abbiano la propria sede ad Arena Po e viene conferita ad un loro rappresentante.
3. La cittadinanza onoraria può essere concessa anche alla memoria.

ART. 10

1. Il conferimento della cittadinanza onoraria è deliberato dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, per speciali e riconosciute benemerenzze acquisite in base ad una delle seguenti motivazioni:
 - a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi;
 - b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;
 - c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
 - d) per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Arena Po unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini di Arena Po e all'esterno la conoscenza e la valorizzazione della realtà sociale, economica, storica, artistica e umana della loro terra.

ART.11

1. La proposta di conferimento può essere avanzata da chiunque ne abbia interesse e deve essere presentata per lettera all'Amministrazione Comunale di Arena Po, completa di tutti i riferimenti bibliografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.
2. L'incaricato del procedimento richiede, entro 5 giorni dal ricevimento della proposta:
 - a) Il certificato generale del Casellario Giudiziario;

- b) Il certificato attestante l'inesistenza dei carichi penali pendenti;
- c) ogni altra documentazione o pareri ritenuti opportuni.
- d) nel caso di concessione della cittadinanza onoraria a cittadini non italiani, il responsabile del procedimento interpellerà, preventivamente, il Ministero degli Esteri.

ART.12

1. Presso l'Amministrazione Comunale è istituito un Albo dei Cittadini Onorari di Arena Po, dove viene annotato in ordine cronologico il nominativo del cittadino onorario, gli estremi del provvedimento del Consiglio Comunale, la firma dell'interessato, ove possibile, del Sindaco e del Segretario Comunale.

ART. 13

1. La cittadinanza onoraria consiste in un diploma in pergamena recante l'atto del conferimento, la motivazione e la firma del Sindaco.

ART.14

1. Il cittadino onorario ha diritto di essere convocato in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali e di prendere posto tra le autorità, immediatamente dopo i consiglieri comunali.